

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/01**

INDICE

PARTE GENERALE

1. Premessa	p. 5
2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	p. 6
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli enti	p. 6
2.2. Le sanzioni previste dal Decreto	p. 10
2.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	p. 11
3. La costruzione del Modello	p. 12
3.1 L'individuazione delle aree aziendali a rischio (c.d. aree sensibili)	p. 14
4. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Ecoimpianti C.R.V. s.r.l.	p. 15
4.1. Finalità del Modello	p. 15
4.2. Struttura del Modello	p. 16
4.3. Modifiche ed integrazioni del Modello	p. 16
5. L'organismo di vigilanza (O.d.V.)	p. 16
5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	p. 16
5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	p. 18
5.3. Attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	p. 19
5.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	p. 20
6. Formazione del personale e diffusione del modello	p. 20
7. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello	p. 21
7.1. Principi generali	p. 21
7.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti impiegati e operai	p. 22
7.3. Sanzioni nei confronti degli Amministratori	p. 23
7.4 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti	p. 23
7.5. Misure nei confronti dei collaboratori esterni	p. 24
8. Conferma applicazione ed adeguatezza del Modello	p. 24

PARTE SPECIALE

1. Premessa	p. 25
-------------	-------

PARTE SPECIALE "A" <i>Reati in danno della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)</i>	p. 28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

PARTE SPECIALE “B” <i>Reati informatici</i> (Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01)	p. 40
PARTE SPECIALE “C” <i>Delitti contro l’industria e il commercio</i> (Artt. 25 bis e 25 bis1 del D. Lgs. 231/01)	p. 48
PARTE SPECIALE “D” <i>Reati societari</i> (Art. 25 ter del D. Lgs. 231/01)	p. 54
PARTE SPECIALE “E” <i>Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i> (Art. 25 septies del D. Lgs. 231/01)	p. 68
PARTE SPECIALE “F” <i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</i> (Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01)	p. 72
PARTE SPECIALE “G” <i>Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci</i> (Art. 25 decies del D. Lgs. 231/01)	p. 76
PARTE SPECIALE “H” <i>Reati ambientali</i> (Art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01)	p. 78
PARTE SPECIALE “I” <i>Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare</i> (Art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01)	p. 86
PARTE SPECIALE “L” <i>Reati TRIBUTARI</i> (Art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01)	p. 89
PROCEDURE ED ALLEGATI	p. 93

GLOSSARIO

1. *Modello (MOGC)*: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 231/01 e dall’art. 30 D. Lgs. 81/08;
2. *Organismo di Vigilanza (OdV)*: organismo interno all’ente destinatario del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento;

3. *Codice Etico*: documento formato ed approvato dall'Ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti di "portatori di interessi" qualificati (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc);
4. *Linee Guida*: documenti formati da associazioni o enti rappresentativi di determinate categorie volti a favorire l'applicazione delle disposizioni inerenti la formazione del Modello, (es. Linee Guida Confindustria del 07.03.2002 ed oggetto di un ultimo aggiornamento nel marzo 2008 e nel luglio 2014);
5. *Soggetti in posizione apicale*: coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, co.1, lett. a) del D. Lgs. 231/01);
6. *Soggetti sottoposti*: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (art. 5 co.1 lett. b) del D. Lgs. 231/01);
7. *Decreto*: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.;
8. *Reati presupposto*: reati tassativamente indicati dal D. Lgs. 231/01 la cui commissione, da parte di un soggetto in posizione apicale o di un soggetto ad esso sottoposto, può comportare responsabilità amministrativa dell'Ente;
9. *Partner*: controparte contrattuale di Ecoimpianti C.R.V. s.r.l. (quale, a titolo esemplificativo, fornitori e clienti, sia persone fisiche sia persone giuridiche), con la quale la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione o vincolo contrattuale;
10. *Aree sensibili*: le aree che – a seguito di dettagliata analisi della realtà aziendale di Ecoimpianti C.R.V. s.r.l. – potenzialmente potrebbero essere interessate dal rischio di commissione di reati costituenti presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

PARTE GENERALE

1. Premessa

La ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., da sempre attenta alle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente, non solo opera quotidianamente nel rispetto della normativa di riferimento, ma costantemente migliora le misure adottate per la prevenzione dall'inquinamento, operando scelte a tutela dell'ecologia.

Estrinsecazione di tale principio di comportamento è la decisione della ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs.

231/2001 e s.m.i., formalizzando l'assetto procedurale esistente ed adeguando la propria organizzazione all'evoluzione della Società ed alle novelle legislative introdotte.

L'indispensabile attività di valutazione preliminare svolta ha consentito di escludere un potenziale rischio di commissione di alcune fattispecie di reato previste dal Decreto.

Il presente documento è stato pertanto redatto ai sensi ed agli effetti di cui al D. Lgs. 231/01 con la finalità di descrivere le procedure e le norme comportamentali che ispirano l'attività di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. e che siano idonee ad evitare la commissione dei reati rilevanti ai sensi del predetto Decreto.

Il presente documento è ispirato e conforme alle norme di legge, nonché alle Linee Guida ed ai documenti emessi dalle associazioni di categoria.

I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente documento sono il Consiglio di Amministrazione, i soci, i dipendenti sottoposti a qualunque vincolo contrattuale, anche di natura temporanea, di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito il *“Decreto”*), ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche.

I soggetti sottoposti alla presente disciplina sono tutti gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; non sono invece destinatari della presente normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si potrà configurare solo in caso di commissione dei reati espressamente contemplati dal Decreto e posti in essere da

soggetti qualificati (apicali o agli stessi sottoposti) nell'interesse o a vantaggio della Società.

La responsabilità amministrativa disciplinata dal Decreto può, dunque, concorrere, in presenza di talune condizioni, con la responsabilità penale della persona fisica (agente) che ha materialmente commesso i reati presupposto, coinvolgendo, nella punizione degli stessi, il patrimonio dell'Ente.

Perché ciò si verifichi, occorrerà che il reato sia stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'Ente.

Si deve intendere per:

- “interesse” il fine in vista del quale il soggetto ha in ipotesi posto in essere la condotta illecita nell'intento di arrecare un beneficio alla Società;
- mentre per “vantaggio” l'oggettiva realizzazione di un profitto direttamente in capo all'Ente stesso, anche se l'agente ha agito senza l'esclusivo fine di recare un beneficio alla Società.

In particolare, l'Ente sarà responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti qualificati:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);
- b) i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di una delle persone sopra indicate (c.d. soggetti sottoposti).

L'applicazione della disciplina prevista dal Decreto comporta, in ipotesi di condanna dell'Ente, il pagamento da parte di questi di una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità del fatto di reato nonché alle sue capacità patrimoniali; a ciò si aggiunge la possibilità di applicazione di gravi misure interdittive - anche in via cautelare - consistenti, tra l'altro, nella sospensione o revoca di licenze o concessioni, nell'impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Come già evidenziato, la responsabilità dell'Ente è configurabile unicamente con riferimento alla commissione dei seguenti reati tassativamente individuati dal Decreto, il cui numero è stato negli anni notevolmente ampliato, a seguito di interventi legislativi nazionali e comunitari:

- artt. 24 e 25 - reati che siano stati commessi ai danni della Pubblica Amministrazione.
- art. 24 bis - delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata.
- art. 25 bis - reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
- art. 25 bis1 - delitti contro l'industria e il commercio.
- art. 25 ter - reati societari:
- art. 25 quater - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- art. 25 quater1 - reati connessi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- art. 25 quinquies - delitti contro la personalità individuale, quali tra gli altri riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.
- art. 25 sexies - reati di abuso di mercato, quali l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- art. 25 septies - reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (590 terzo comma c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- art. 25 octies – ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
- art. 25 novies - delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- art. 25 decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

-- art. 25 undecies – reati ambientali.

-- art. 25 duodecies – impiego di cittadini in Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

-- art. 25 terdecies – razzismo e xenofobia.

-- art. 25 quaterdecies - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

-- art. 25 quinquiesdecies – reati tributari.

-- artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146 - reati transnazionali, definiti come quelli puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione sia, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato relativi a specifiche fattispecie di reato.

-- Direttiva 2017/1371 – Frodi IVA (in attesa di recepimento) ⁽¹⁾.

Stante l'attività svolta da ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., allo stato, si ritiene che, tra i reati attualmente previsti dal Decreto, possano potenzialmente riguardare la Società:

- reati contro la P.A.;

⁽¹⁾ L'art. 5 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2017/1371 – relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale – interviene in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, apportando numerose modifiche al D. Lgs. 231/01 che attengono:

- all'integrazione del catalogo di reati con il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e con il reato di appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari;
- all'inserimento dell'Unione Europea tra i soggetti ai danni dei quali è compiuto il reato che dà origine alla responsabilità dell'Ente;
- all'integrazione del catalogo di reati con il peculato (art. 314, comma 1 c.p.), il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ed abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- all'introduzione all'art. 25 quinquiesdecies dei delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (come già previsti dal D. Lgs. 74/2000 sui reati tributari) commessi anche in parte nel territorio di un altro stato membro, se l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- reati societari;
- reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati tributari.

Al fine di garantire effettività, adeguatezza ed efficacia al presente Modello, resta salva la possibilità di qualsiasi ulteriore idonea implementazione, qualora si ravvisasse il rischio di commissione di altri reati previsti dal Decreto, a seguito di novelle legislative, di segnalazioni, del rilevamento di comportamenti da considerarsi a rischio o delle verifiche periodiche.

2.2. Le sanzioni previste dal decreto

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono:

- sanzione pecuniaria ⁽²⁾, applicata per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00;
- sanzioni interdittive ⁽³⁾, quali: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; d) l'esclusione da agevolazioni,

⁽²⁾ La sanzione pecuniaria da irrogarsi in concreto è determinata dal Giudice, sulla base dei criteri di cui all'art. 11 del Decreto (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'Ente, attività svolta dalla Società per delimitare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire commissione di ulteriori reati, condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente).

⁽³⁾ Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare (cioè anche prima della pronuncia di una sentenza di condanna) quando sussistano gravi indizi per ritenere sussistente la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La scelta della misura interdittiva da applicare in via cautelare viene valutata dal Giudice in relazione sia alla specifica idoneità di ciascuna misura rispetto alle specifiche esigenze cautelari da soddisfare sia in proporzione all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore a tre mesi né eccedere ai due anni.

finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; e)
il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- confisca del prezzo e del profitto;
- pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese dell'Ente.

2.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo. Esenzione della responsabilità.

Il Decreto prevede la possibilità che l'Ente, nel caso di commissione di uno dei reati "presupposto" da parte di un soggetto apicale o di un soggetto a questi sottoposto, possa andare esente da responsabilità.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la Società va esente da responsabilità se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione, idoneo a prevenire i reati della medesima specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (O.d.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità in questione nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione del Modello, il quale deve prevedere:

1. un'attività preliminare di individuazione dei rischi attraverso un'analisi del contesto aziendale che consenta di individuare i settori dell'attività più soggetti al rischio di commissione dei reati presupposto (cfr. valutazione preliminare);
2. specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, al fine di ridurre efficacemente i coefficienti di rischio di commissione dei reati presupposto;
3. le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di

tali reati;

4. obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato al controllo sul corretto funzionamento del Modello (O.d.V.);
5. un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'effettività e l'efficacia del Modello impongono una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso in caso di violazioni, mutamenti nell'organizzazione e/o nell'attività aziendale, nonché l'adozione di un sistema disciplinare che consenta di sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello.

3. La costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate nel marzo 2008 e nel luglio 2014, alle disposizioni normative, alla dottrina e giurisprudenza formatesi negli anni.

L'attività di elaborazione del Modello si è articolata nei seguenti passaggi:

- a) Individuazione delle aree a rischio, ovvero degli ambiti di attività aziendale in relazione ai quali potrebbero essere commessi i reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- b) Predisposizione di un sistema di controllo preventivo, con l'adozione (o la formalizzazione) di specifiche procedure gestionali (c.d. protocolli) per la programmazione della formazione ed adozione delle decisioni dell'Ente, che consenta una corretta valutazione del sistema interno all'Ente stesso e del suo eventuale adeguamento in termini di capacità a ridurre i rischi identificati.

Solo una attività continua di monitoraggio e di aggiornamento dei protocolli aziendali, da reiterare con particolare attenzione nei momenti di mutamento dell'assetto aziendale, consentirà di incidere sulla probabilità di accadimento di un determinato evento sia sull'impatto che l'evento stesso produce.

Alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria all'interno di un efficace sistema di controllo preventivo, il Modello presenta le seguenti componenti:

- codice etico con riferimento ai reati considerati: previsione di specifici principi cui ispirare l'attività aziendale e la cui violazione può comportare la possibilità di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto e conseguentemente giustificare

l'applicazione di sanzioni disciplinari in capo al trasgressore;

-- sistema organizzativo: sistema che delinea in modo chiaro e comprensibile la ripartizione delle funzioni aziendali tra i vari soggetti responsabili, anche mediante il sistema di deleghe e procure, basato oltre che sulle attribuzioni di responsabilità anche sulla dipendenza gerarchica e sulla descrizione dei compiti;

-- procedure manuali ed informatiche: sistemi informativi tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo, anche attraverso la separazione dei compiti dei soggetti che svolgano attività in aree a rischio di commissione di reati presupposto, con espreso richiamo alle Certificazioni eventualmente conseguite;

-- poteri autorizzativi e di firma: assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite con indicazione precisa ed inequivoca dei limiti di spesa;

-- sistema di controllo di gestione: sistema idoneo a fornire tempestiva informazione in ordine all'insorgenza di eventuali situazioni di criticità;

-- comunicazione e formazione al personale: ai fini di un corretto funzionamento del Modello occorre lo svolgimento di un'attività di formazione ai destinatari dello stesso, sia con riferimento al Codice Etico, sia in relazione agli altri elementi quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza all'attività aziendale. La comunicazione ai destinatari dovrà essere fornita in modo chiaro, efficace e dettagliato;

-- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;

-- individuazione di un Organismo di Vigilanza;

-- obbligo di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del presente Modello in ordine a eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'esercizio della propria attività in ambito aziendale.

3.1 L'individuazione delle aree aziendali a rischio (c.d. aree sensibili)

Il processo di identificazione dei rischi rilevanti ai fini del Decreto e di adeguamento e/o integrazione del sistema di controllo esistente è stato condotto attraverso le seguenti fasi di attività:

- mappatura dei processi a rischio e delle attività sensibili;
- individuazione dei rischi potenziali;
- ricognizione ed analisi del sistema di controllo preventivo esistente;
- adeguamento e/o integrazione del sistema di controllo esistente.

In particolare, valutato il contesto operativo interno ed esterno in cui opera la ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., sono state individuate le aree aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, identificando le attività sensibili e le funzioni aziendali nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati presupposto.

Sulla base della mappatura delle aree aziendali a rischio è stata condotta l'analisi del sistema di controllo preventivo esistente sull'adeguatezza a prevenire ed individuare comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

Nello specifico le aree sensibili sono state valutate rispetto al sistema dei presidi e controlli esistenti, individuando e adottando le opportune correzioni ed integrazioni.

Da ultimo, sono state pertanto valutate e integrate le procedure gestionali esistenti con specifico riferimento alle tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto e all'esigenza di tempestiva segnalazione dell'esistenza e/o dell'insorgenza di eventuali situazioni di criticità ⁽⁴⁾.

4. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

4.1. Finalità del Modello

Mediante l'adozione del presente Modello, la ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. si propone di intraprendere idonee iniziative di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione

⁽⁴⁾ Per quanto concerne la concreta individuazione dei processi sensibili di specifiche aree di attività aziendale si rinvia alla Parte Speciale del Modello.

del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti impropri, nonché di determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, applicabili non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società.

Con l'adozione del presente Modello, ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. ribadisce di non tollerare comportamenti illeciti - di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità - in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici a cui l'attività di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. si ispira.

4.2. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale che prende in esame specifiche fattispecie di reato ritenute di più probabile commissione nell'ambito aziendale.

4.3. Modifiche ed integrazioni del modello

L'adozione del presente Modello, così come eventuali successive modifiche ed integrazioni, è attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. anche a seguito di eventuali comunicazioni in tal senso da parte dell'O.d.V.

5. L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'articolo 6 co.1 lett. b) del Decreto, l'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché, sotto altro profilo, essere necessariamente dotato delle seguenti caratteristiche:

- autonomia (nel senso di autonomia decisionale che si esprime nella necessaria libertà di autodeterminazione e di azione e nel pieno esercizio della discrezionalità tecnica relativa all'espletamento delle funzioni sue proprie) e indipendenza;
- professionalità ed onorabilità (nel senso che egli è individuato tra soggetti che abbiano una professionalità adeguata rispetto ai rischi aziendali evidenziati e non abbiano mai

riportato sentenze di condanna per delitti dolosi);

- continuità d'azione (garantita dalla calendarizzazione dell'attività e dei controlli, nonché dalla verbalizzazione delle riunioni e la previsione di flussi informativi).

Onde garantire un corretto ed efficace adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo previsti, la composizione dell'O.d.V. deve necessariamente essere modulata in base alla complessità organizzativa dell'Ente, potendo essere mono o plurisoggettivo, composto da soggetti interni e/o esterni all'ente.

Nel caso di specie, ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., in considerazione della propria struttura aziendale, ha optato allo stato per una **composizione monocratica dell'O.d.V.**, individuando nell'amministratore senza deleghe in materia di sicurezza ed ambientale il soggetto più idoneo, dotato di competenze specifiche, autonomia decisionale e di spesa.

Ovviamente le modalità di retribuzione sono fissate preventivamente dalla società e non possono contemplare premi o altra sorta di corrispettivi variabili.

È prevista la revoca dell'O.d.V. da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in caso di:

- 1) reiterate inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività anche con riferimento ai doveri di aggiornamento del Modello;
- 2) irrogazione di sanzioni interdittive alla società a causa di inattività dell'O.d.V. e/o di inadeguatezza del Modello;
- 3) mancato aggiornamento e adeguamento del Modello in caso di sua violazione da parte di soggetti obbligati ad osservarlo;
- 4) dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero sentenza di condanna, per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico ovvero che comporti comunque l'interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte nonché l'incapacità di contrattare con la P.A. dei membri dello stesso, ovvero per uno dei reati previsti dal Decreto.

L'O.d.V. può sempre, anche in sede di Consiglio di Amministrazione, formulare i propri pareri, esporre le proprie conclusioni e formulare le domande che reputi necessarie all'adempimento dei propri compiti.

5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'O.d.V. consistono nel:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, verificando che i comportamenti concreti, posti in essere dai soggetti tenuti alla sua osservanza, siano coerenti con il Modello stesso. L'O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza sull'effettività del Modello, deve, altresì, monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, predisponendo di conseguenza la necessaria documentazione interna, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti;
- b) vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto;
- c) curare il necessario aggiornamento e/o integrazione del Modello;
- d) assicurare idonea attività di follow up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In ogni caso, dovrà essere fornita evidenza documentale dell'attività posta in essere dall'O.d.V., sia essa di vigilanza o di natura consultiva.

Gli Amministratori e i dipendenti di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. devono collaborare con l'Organismo di Vigilanza.

Tutte le comunicazioni – che possono provenire anche da dipendenti che non svolgono un ruolo di controllo – devono essere scritte (anche via e-mail) o comunque annotate dall'O.d.V. Di contro, deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nella gestione della segnalazione ⁽⁵⁾.

In particolare, nell'espletamento dei compiti di vigilanza, l'O.d.V. dovrà:

- 1) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella Parte

⁽⁵⁾ cfr. la Legge 179/2017 intervenuta in materia di whistleblowing (recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di lavoro pubblico o privato).

Speciale del Modello e i cui risultati devono essere riassunti in un'apposita relazione da produrre in sede di *reporting* agli organi deputati;

2) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso O.d.V.;

3) condurre le necessarie indagini interne onde accertare l'effettiva realizzazione di violazioni delle prescrizioni del presente Modello su segnalazione effettuata all'O.d.V. o rilevate nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;

4) verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, l'O.d.V. gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali e si avvale del supporto e della cooperazione delle varie figure aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

5.3. Attività di *reporting* dell'O.d.V. nei confronti degli organi societari.

L'O.d.V. svolge attività di *reporting* periodico (con cadenza semestrale) nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dei sindaci e della società di revisione (ove incaricati), relazionando sull'attività svolta e sulle eventuali problematiche (con indicazione dei miglioramenti da apportare) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello.

Resta fermo il dovere per l'O.d.V., in ogni circostanza in cui egli lo ritenga necessario o comunque opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in esame, di indirizzare comunicazioni agli organi sociali competenti.

Nello svolgimento della propria attività di verifica, l'O.d.V. è tenuto a redigere un verbale delle attività di controllo svolte, controfirmato dal dipendente sottoposto alle

verifiche.

5.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nelle sezioni della Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, eventuali informazioni attinenti una mancata attuazione del Modello nonché in ordine a:

- la variazione dell'assetto societario;
- il sistema di deleghe adottato nonché le modifiche apportate allo stesso;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per le ipotesi previste dal Decreto, salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza;
- da parte di chiunque ne venga conoscenza in azienda, fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto (ad esempio, violazioni di procedure adottate in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro).
- gli eventuali procedimenti disciplinari svolti e sanzioni irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

6. Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale.

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. promuove la corretta conoscenza del Modello, delle relative procedure gestionali, delle istruzioni di lavoro e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti ad osservarli e a contribuire alla loro attuazione.

L'adozione del presente Modello è comunicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutti i dipendenti della Società al momento dell'adozione, secondo le modalità di seguito indicate:

- consegna di copia del Codice Etico e del Modello, anche in via informatica;
- incontri di formazione.

Analogamente si procederà alla conoscenza, diffusione e formazione sul Codice Etico e sul Modello nei confronti dei neo-assunti, che si impegneranno espressamente ad osservare quanto dai medesimi prescritto.

7. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello

7.1. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione nonché nel Codice Etico, è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello impone regole di condotta che sono fatte proprie da ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano integrare.

L'accertamento delle eventuali responsabilità in ordine ad infrazioni delle modalità di comportamento previste dal Modello e/o dal Codice Etico e l'irrogazione delle sanzioni conseguenti devono avvenire nel rispetto della normativa vigente oltre che della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

7.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti impiegati e operai

Sono sanzionati i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che violino i principi stabiliti nel Codice Etico, le regole previste nella Parte Generale e nella Parte Speciale del Modello, nonché i Protocolli previsti dalla Parte Speciale del Modello.

Nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza tra violazioni commesse e sanzioni di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ...e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, sono previste le seguenti sanzioni:

1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa;
4. sospensione;
5. licenziamento.

Fermo restando gli obblighi derivanti dallo Statuto dei Lavoratori nonché dal CCNL di riferimento, i comportamenti sanzionabili ai sensi del Modello sono:

- a) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello quali: non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'O.d.V. in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli prescritti;
- b) adozione nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure gestionali/istruzioni operative dallo stesso richiamate;
- c) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nelle attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o delle procedure da esso richiamate che esponano la Società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- d) adozione, nell'espletamento delle attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti in palese violazione delle prescrizioni previste dal presente Modello o dalle procedure da esso richiamate, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto.

Nella comminazione e commisurazione della sanzione, nonché nella determinazione dell'importo dell'eventuale risarcimento del danno - ritenuto che le condotte poste in essere in violazione delle disposizioni previste dal presente Modello e dalle Procedure Gestionali costituiscono infrazione disciplinare ai sensi del CCNL di riferimento - dovrà tenersi conto del livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, dell'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a suo carico, dell'intenzionalità o del grado di colpa riferibile al comportamento posto in essere, nonché della gravità del medesimo, dell'entità del danno o del pericolo cagionati alla Società, ai dipendenti e/o a soggetti terzi con i quali la Società medesima instauri un rapporto giuridico.

Per tutto ciò che concerne, nello specifico, la procedura di contestazione, si rimanda integralmente all'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed alla disciplina contenuta nel Contratto Collettivo di riferimento sopra richiamato.

7.3. Sanzioni nei confronti degli amministratori

Nel caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di un amministratore della Società, l'O.d.V. ne informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto ad assumere i provvedimenti idonei e/o opportuni, tra cui, ad esempio, l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti (qualora presenti), del Modello o del Codice Etico da parte dei dirigenti della Società, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto nel CCNL di riferimento.

7.5. Misure nei confronti dei collaboratori esterni (o Partners)

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, eventualmente ad opera di opportune clausole espressamente individuate, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno cagionato a ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. prevede l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi con terzi di specifiche clausole contrattuali che contemplino anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall'applicazione delle misure previste dal Decreto.

8. Conferma applicazione ed adeguatezza del Modello.

Il Modello sarà oggetto di duplice verifica:

1. attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti operativi dei destinatari ed il Modello stesso).
2. attività di controllo delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'O.d.V.

Saranno gestite ed archiviate tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e le conseguenti azioni intraprese dall'OdV.

Saranno previste verifiche a campione.

L'esito delle verifiche sarà incluso nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il Consiglio di Amministrazione della Società, i sindaci e la società di revisione.

PARTE SPECIALE

1. Premessa

La ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. è specializzata nel recupero e trattamento dei rifiuti inerti da costruzione, finalizzato alla produzione di materiali idonei a riempimenti e sottofondi stradali. L'azienda si occupa inoltre di stoccaggio di macerie, triturazione dei rifiuti e vendita del materiale triturato (prodotto da recupero).

L'attività preliminare di valutazione, costituente parte integrale del presente Modello, ha consentito di escludere, allo stato attuale, la commissione dei reati:

- di cui all'art. 24 *ter* "criminalità organizzata" in quanto l'attività economica è del tutto estranea a quella propria di organizzazioni criminali e non vi è alcun rapporto con ambienti di quella natura;
- di cui all'art. 25 *bis* "falsità in monete" in quanto nell'organizzazione aziendale non vi è alcun utilizzo di denaro contante e non vi è la produzione dello stesso;
- di cui all'art. 25 *quater* "reati con finalità di terrorismo" in quanto l'attività esercitata dalla società non può avere alcun collegamento con ambienti criminali o con realtà economiche criminali e terroristiche;
- di cui all'art. 25 *quinqüies* "reati contro la persona individuale" in quanto non vi è alcuna possibilità che nell'attività aziendale vengano commesse tali fattispecie di reato;
- di cui all'art. 25 *sexies* "reati da informazioni privilegiate" in quanto i vertici della società non hanno informazioni di natura privilegiata e la società non è quotata in borsa;
- di cui ai reati transnazionali legge 16.3.2006, n. 146 art. 10, legati all'associazione a delinquere ed associazioni di stampo mafioso in quanto la realtà aziendale non ha legami con tali ambienti e non ha un'attività economica tipica di quelle realtà;
- di cui all'art. 25 *novies* "reati contro la violazione del diritto d'autore" in quanto nell'attività economica della società non si effettuano registrazioni di marchi e brevetti;
- di cui all'art. 25 *terdecies* – razzismo e xenofobia;
- di cui all'art. 25 *quaterdecies* – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Come già anticipato nella Parte Generale del presente Modello, valutato il contesto operativo interno ed esterno in cui opera la ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., sono state individuate le aree aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, identificando le attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi, anche nella forma del tentativo, i reati presupposto.

Le attività sensibili sono state valutate rispetto al sistema dei presidi e controlli esistenti, individuando e adottando le opportune correzioni ed integrazioni.

In tale ottica, sono state pertanto valutate e integrate le procedure gestionali esistenti con specifico riferimento alle tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto e all'esigenza di tempestiva segnalazione dell'esistenza e/o dell'insorgenza di eventuali situazioni di criticità.

La Parte Speciale del presente Modello consta di singole Sezioni dedicate alle diverse tipologie di reati-presupposto:

Parte Speciale A – Reati in danno della P. A. (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01)

Parte Speciale B – Reati informatici (art. 24 *bis* D. Lgs. 231/01)

Parte Speciale C – Reati contro l'industria e il commercio (artt. 25 *bis* e 25 *bis*1 D. Lgs. 231/01)

Parte Speciale D – Reati societari (art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01)

Parte Speciale E – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01)

Parte Speciale F – Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* D. Lgs. 231/01)

Parte Speciale G – Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* D. Lgs. 231/01)

Parte Speciale H – Reati ambientali (art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/01)

Parte Speciale I – Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/01)

Parte Speciale L – Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies* D. Lgs. 231/01)

PARTE SPECIALE “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)

1. Breve descrizione dei reati

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati periodicamente trasmessi, si forniscano agli enti previdenziali informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di trarre in inganno gli enti.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre

erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Il reato si perfeziona con la semplice promessa non essendo necessaria la dazione del denaro o di altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.).

Tale fattispecie sanziona il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Tale fattispecie è configurabile anche nel caso in cui la funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto, configurandosi come una sorta di "asservimento" del soggetto pubblico ai desideri del soggetto privato, stante la non necessità di dimostrare un legame tra il compenso ed uno specifico atto dell'ufficio (proprio dell'ufficio ovvero contrario).

Con riferimento alla locuzione "*danaro od altra utilità*", che ha sostituito il termine "*retribuzione*", induce a non ritenere necessario il requisito della proporzionalità tra la dazione e la prestazione del pubblico ufficiale, potendosi così configurare il reato in oggetto anche a fronte di dazioni o promesse del soggetto privato non proporzionate alla prestazione richiesta al pubblico ufficiale (Relazione n. III/11/2012, Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, 15.11.2012).

È opportuno sottolineare che, per effetto della contestuale modifica dell'art. 320 c.p., oggi l'incaricato di pubblico servizio, anche nel caso in cui non rivesta la qualifica di "pubblico impiegato", può rispondere del reato di cui all'art. 318 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.).

Il reato in esame sanziona il pubblico ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro

od altra utilità, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

L'elemento che caratterizza la figura criminosa in oggetto è costituito dall'omissione o ritardo nel compimento di un atto d'ufficio, ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.).

La pena è aumentata se la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

Il reato in esame è finalizzato a garantire l'esercizio in modo imparziale dell'attività giudiziaria, come espressione della Pubblica Amministrazione, e si sostanzia, in estrema sintesi, nella conclusione di un patto di corruzione tra il pubblico ufficiale ed il privato in base a cui si cerca di ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)

La fattispecie in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il comma 2 del predetto articolo punisce altresì chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Ciò perché il soggetto predetto non viene più considerato "vittima" del reato in quanto destinatario di una mera induzione e non già di costrizione o coartazione alcuna.

In particolare, il reato "induzione indebita a dare o promettere utilità" si configura quando il privato, pur destinatario di una condotta abusiva, al fine di conseguire un indebito vantaggio, ha scelto, in modo libero, di "pagare", quando pure avrebbe potuto recedere non essendo costretto dal timore del danno minacciato.

Corruzione di persona incarica di pubblico servizio (Art. 320 c.p.).

Tale articolo estende all'incaricato di un pubblico servizio (sanzionandolo tuttavia meno gravemente) la punibilità per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.).

Ai sensi di tale articolo, le pene stabilite con riferimento ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, nonché con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 319 bis, compresi i casi in cui soggetto attivo sia l'incaricato di pubblico servizio, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).

L'art. 322 è stato riformulato a seguito delle modifiche apportate al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione:

- 1) il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione c.d. attiva) qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- 2) il secondo comma sanziona l'offerta o la promessa per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio c.d. attiva);
- 3) il terzo comma sanziona il pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione c.d. passiva);
- 4) il quarto comma sanziona il pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio c.d. passiva).

Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.).

L'articolo in esame prevede che le norme relative ai reati in esso richiamati si applichino anche nei confronti dei membri delle istituzioni della Comunità Europea e degli Stati Esteri in determinati casi.

In particolare, i funzionari esteri individuati dalla norma vengono equiparati ai pubblici

ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti; negli altri casi, vengono equiparati agli incaricati di pubblico servizio.

Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Le sanzioni sono aumentate se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, ovvero ancora se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 24 del Decreto solo "se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico".

2. Nozione di Pubblica Amministrazione

I reati in danno della Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Risulta pertanto essenziale individuare cosa si intenda per Pubblica Amministrazione.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della P.A. i seguenti Enti (o categorie di enti), richiamando per un'elencazione formale l'art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001:

- *Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale* (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministeri, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti);
- *Regioni, Città Metropolitane, Comuni;*
- *Forze Armate e di Polizia* (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, SISMI - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare);
- *Organi garanti di nomina parlamentare* (AGCM – Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici);

- *Autorità, Comitati, Commissioni* (AIPA Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, CONSOB Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, Banca d'Italia);

- *Altri Enti / Istituti* (ACI Automobile Club d'Italia, Agenzia delle entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzie Regionali per la prevenzione e l'ambiente, ASI Agenzia Spaziale italiana, ASL Aziende Sanitarie Locali, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI Comitato Olimpico Nazionale, CRI Croce Rossa Italiana, ENASARCO Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, NEA Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA Istituto nazionale di economia agraria, INFN Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS Istituto superiore di sanità, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT Istituto nazionale di statistica, IPZS Istituto poligrafico e zecca dello stato, ISPESL Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Protezione Civile VVFF Vigili del Fuoco);

- *Altre Istituzioni* (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL Rete telematica delle Province italiane, Camere di Commercio, Università Pubbliche ed Enti di ricerca Pubblici, Ambasciate e consolati italiani all'estero Unione Europea);

- *Enti incaricati di Pubblico Servizio* (Soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione Soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche, i componenti del C.d.A. del "Fondo Pensioni" di Istituti Bancari, Soggetti, anche costituiti sotto forma di Società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge, Aziende Municipalizzate, Acquedotti, Enti di Classifica e di Certificazione (se operano per conto di Enti Pubblici);

- *Tutti gli equivalenti Enti o categorie di Enti appartenenti a Stati esteri.*

Ai sensi dell'art. 357, primo comma c.p., è considerato *pubblico ufficiale* "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria

o amministrativa”.

Ai sensi dell’art. 358 c.p. “sono *incaricati di un pubblico servizio* coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

3. Individuazione delle aree a rischio

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. ha individuato quali aree a rischio principalmente tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti diretti con le pubbliche amministrazioni.

In particolare, all’esito della valutazione preliminare, sono stati individuati quali soggetti a rischio commissione reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto le persone che operano, a titolo diverso, nell’*amministrazione* (occupandosi non solo dell’amministrazione in senso stretto, ma anche, a titolo meramente esemplificativo, del personale, della redazione di documenti indirizzati a P.A., quali quelli per l’ottenimento di autorizzazioni, della partecipazione a sopralluoghi e verifiche da parte di enti di controllo).

Considerata l’organizzazione e l’operatività aziendale della ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., si individuano le seguenti attività a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- gestione dei rapporti con enti territoriali (quali Comune di Asti, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino);
- gestione dei rapporti con le autorità di controllo (quali ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Dogana) in occasione di verifiche, ispezioni e di incontri finalizzati all’ottenimento di autorizzazioni amministrative in generale;
- gestione dei rapporti con funzionari di Enti competenti in materia di adempimenti societari (quali, Tribunale, Camera di Commercio, Ufficio del Registro);
- selezione ed assunzione del personale dipendente;
- gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria nell’ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- sponsorizzazioni, pubblicità, spese di rappresentanza.

Ogni eventuale integrazione operativa od organizzativa potrà essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, anche su indicazione dell’O.d.V.

4. Destinatari del precetto

Destinatari del precetto sono amministratori, dirigenti (qualora presenti) e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché Collaboratori esterni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri e, in linea generale, i soggetti Responsabili di determinate attività all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono "*responsabili*" delle aree a rischio reato in riferimento ad ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata sotto la loro direzione (controllo o verifica) nell'ambito della funzione/area a loro facente capo.

5. Principi generali di comportamento

Coerentemente a quanto previsto già dal Codice Etico adottato da ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate, a tutti i destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche all'O.d.V.;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o di soggetti ai quali i predetti siano, direttamente o indirettamente, collegati e/o interessati - quali, ad esempio, prossimi congiunti etc. -) che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;

g) omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (a titolo esemplificativo, l'espressa indicazione della causale relativa all'impiego di risorse), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile a cui si ispira ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

Al fine di garantire l'attuazione dei principi comportamentali descritti, sono previsti presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati in danno della Pubblica Amministrazione:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario e documentato;
- 2) gli accordi di associazione con eventuali Collaboratori devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono ovviamente essere approvati sulla base delle deleghe di firma in vigore;
- 3) nessun tipo di pagamento può essere effettuato per contanti o in natura. Eventuali modalità di pagamento per contanti o in natura devono essere preventivamente ed adeguatamente individuate e giustificate (ad es. acquisti di cancelleria, detersivi, ...);
- 4) gli incontri con i soggetti pubblici sono presenziati – se possibile – da due rappresentanti della Società, di tali incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata o inviata e tale informativa è comunicata all'O.d.V., archiviata e conservata;
- 5) nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni o servizi e di consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- 6) il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- 7) non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- 8) in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- 9) le attuali procedure aziendali non consentono sponsorizzazioni e donazioni. Nel caso in cui venisse introdotta tale possibilità, le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti (ad esempio, budget e tipologia) previsti da procedure aziendali preventivamente formalizzate.

Nei confronti di terzi (ad esempio, collaboratori, consulenti, partners, fornitori) che

operino con la Pubblica Amministrazione, per conto o nell'interesse di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., in virtù di un qualsivoglia contratto, occorre che nella relativa documentazione contrattuale:

- siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- vengano inserite clausole al fine del rispetto del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- contengano apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 (ad esempio, clausole risolutive espresse o previsione di penali).

6. Procedure operative

Le attività svolte da ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., risultanti potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dalla D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., idonee a garantire la verificabilità e la documentazione di ogni operazione.

7. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'O.d.V. anche a mezzo e-mail, con l'indicazione di:

- a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- b) la dichiarazione del soggetto che interviene da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso nella commissione di reati considerati dal Decreto;
- c) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in esame, l'O.d.V. potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di revisione, qualora incaricati).

PARTE SPECIALE “B”

Reati informatici

(Artt. 24 bis del D. Lgs. 213/01)

1. Breve descrizione dei reati

La legge 48/08, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 novembre 2001), ha inserito fattispecie di reato relative ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati personali.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto si introduca abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi si trattenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato viene punito sia se l'intrusione viene effettuata nel sistema informatico o telematico della Società (ad esempio, maggiorazione del costo dei servizi erogati, fatturazione servizi non richiesti) sia nel sistema di un Ente esterno, pubblico o privato, al fine di procurare un interesse o vantaggio alla società (ad esempio, accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica dal medesimo presentata).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato sussiste sia nel caso un soggetto fraudolentemente intercetti o impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi e sia nel caso in cui riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.)

Costituisce reato l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime

informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La norma punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto attraverso le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento, salvo che non possa essere configurato un differente reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Il reato si configura qualora il fatto all'art. 635-quater c.p. sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Sussiste il reato ogniqualvolta un soggetto abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Il reato punisce chiunque si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti allo scopo di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo

funzionamento.

Falsità in un Documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando una delle falsità sottoelencate ha ad oggetto un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

In particolare, i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.).

Altre falsità in foglio firmato in bianco:

- applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

2. Individuazione delle aree di rischio

Alla luce delle specifiche figure di reati-presupposto, vengono individuate quali attività o processi a rischio quelle/i che si occupano di mettere in sicurezza ovvero di gestire i sistemi di sicurezza: in particolare, sia quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, hanno il ruolo di amministrazione della rete, sia in generale i soggetti che hanno accesso alla rete.

Considerato l'organizzazione aziendale di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., si individuano pertanto le seguenti attività a rischio commissione reati di cui all'art. 24 bis del Decreto:

- la gestione Sicurezza Sistemi Operativi/Informativi;
- la gestione delle procedure di *back up*;
- l'autorizzazione, acquisto ed installazione dei supporti removibili;
- la gestione delle credenziali di autenticazione;
- la gestione, la manutenzione e l'utilizzo della rete LAN;
- la gestione della rete Internet e di posta elettronica.

3. Destinatari del precetto

Destinatari del precetto sono amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché i consulenti che si occupano dei sistemi informatici.

4. Principi generali di comportamento

Per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. si ispira nella gestione delle risorse informatiche agli obiettivi fondamentali sanciti dal Codice Etico adottato, quali:

- **riservatezza**, costituente la garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **integrità**, costituente la garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **disponibilità**, costituente la garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello, a tutti i destinatari del precetto è fatto divieto di:

- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali;
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

A tutti i destinatari del precetto è fatto obbligo di:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per

motivi di ufficio;

- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- in caso di smarrimento o furto di apparecchiature hardware contenenti dati aziendali, informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal C.d.A. o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone;
- evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione dell'Amministratore di Rete; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Amministratore di Rete;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

5. Procedure operative

Le attività svolte da ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., risultanti potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dalla D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., idonee a

garantire la verificabilità e la documentazione di ogni operazione.

6. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Qualsiasi violazione o anomalia rilevata dall'amministratore di sistema deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione nonché all'O.d.V.

7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di revisione, qualora incaricati).

PARTE SPECIALE “C”

Delitti contro l'industria e il commercio

(Artt. 25 bis e 25 bis1 del D. Lgs. 231/01)

1. Breve descrizione dei reati

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

La norma prevede due distinte ipotesi di condotta: “con violenza sulle cose” o “con mezzi fraudolenti” volte ad impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio. Per “violenza sulle cose” si intende l'utilizzo di qualsiasi energia fisica su una cosa, in conseguenza del quale essa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione; per “mezzo fraudolento” si intende, invece, qualsiasi strumento dotato di capacità ingannatoria nei confronti di terzi, quali raggiri, artifici, simulazioni.

Rientrano nella previsione di questa norma, ad esempio, il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.

Il reato si consuma con il compimento dell'atto violento o con l'utilizzo del mezzo fraudolento, senza che vi sia necessità che la turbativa dell'attività si verifichi in concreto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

La norma sanziona la concorrenza illecita realizzata da chiunque *nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.*

Soggetto attivo è l'esercente un'attività commerciale, industriale o produttiva.

Il reato consiste nel porre in essere atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la stessa attività o attività simile, con violenza o minaccia (quest'ultima intesa come prospettazione di un male ingiusto il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante). Trattandosi di reato di pericolo, la realizzazione del risultato non è necessaria ai fini della consumazione dell'ipotesi delittuosa.

Ai sensi dell'art. 513 bis co.2 c.p., il delitto è aggravato se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici; la ragione dell'aggravamento sanzionatorio è costituita dal maggior disvalore penale dell'aggressione di attività imprenditoriali verso le quali lo Stato mostra un interesse specifico e per le quali si utilizza del denaro pubblico.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma sanziona la messa in vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali con nomi (tutte le indicazioni che vengono apposte sui prodotti industriali per differenziarli e che non fanno parte del marchio), marchi (vale a dire i segni quali emblema, figura, denominazione, ecc. destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa) o segni distintivi (i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi) contraffatti o alterati, dove per contraffazione si intende la creazione di una cosa in tutto simile ad un'altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza, e per alterazione il modificare l'aspetto, la sostanza o la natura di una cosa.

L'espressione "porre in vendita" si intende comprensiva anche delle condotte prodromiche alla vendita quali l'esposizione alla vendita, lo stoccaggio e la conservazione in magazzino.

Il reato si consuma col verificarsi del nocumento all'industria nazionale inteso come diffusione su scala nazionale dell'effetto pregiudizievole cagionato dalla condotta incriminata.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Soggetto attivo è chiunque eserciti un'attività commerciale.

La condotta consiste nel consegnare una cosa mobile non conforme, per genere, specie, origine, provenienza quantità e/o qualità, a quella convenuta sulla base di un contratto, anche non di compravendita, che comporti la dazione da un soggetto ad un altro di una cosa mobile.

Il reato si consuma con la consegna della merce.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Stante l'ambito di operatività di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., viene esclusa la commissione di tale reato presupposto.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale delitto sanziona le condotte tipiche del porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

È sufficiente un'imitazione del prodotto tale da ingenerare nel consumatore medio, senza necessità di un esame approfondito, incertezza e confusione sull'origine (provenienza geografica indipendentemente dall'esistenza di riconoscimenti di origine protetta del prodotto), provenienza (soggetto produttore) e/o qualità (composizione

chimico-fisica, che incida sulla sua funzionalità e valore) di un bene.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La norma in esame mira a tutelare i c.d. titoli di proprietà industriale acquisiti mediante brevettazione, registrazione o comunque nei modi previsti dal codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005).

Il primo comma sanziona chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; il secondo comma sanziona, invece, la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Stante l'ambito di operatività di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., viene esclusa la commissione di tale reato presupposto.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

L'articolo in esame sanziona pertanto la *contraffazione*, nonché l'*alterazione*, aventi ad oggetto, ai sensi del 1° comma, i *marchi*, nonché i *segni distintivi*; ai sensi del comma secondo, sanzionato più gravemente, vengono in considerazione i *brevetti* (attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo del marchio o all'utilizzazione di una invenzione o scoperta), i *disegni industriali* (rappresentazioni figurative di qualsiasi industria) e i modelli industriali (gli archetipi di una scoperta o di una nuova applicazione industriale).

Sia il comma primo che il comma secondo sanzionano altresì chi, senza essere concorso nelle precedenti condotte, *fa uso* di marchi o segni distintivi, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati; si tratta di ipotesi residuali che puniscono, ad esempio, la materiale applicazione dei marchi contraffatti (quali, etichette) sui prodotti o sulle confezioni, il loro uso nelle pubblicità, la loro riproduzione sulle carte tipiche del

commercio (ad esempio, certificati di garanzia e fatture).

Trattandosi di reati di pericolo concreto, non è necessaria un'effettiva lesione del bene tutelato, essendo sufficiente l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il delitto in esame punisce, nel primo comma, l'introduzione nello Stato di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; nel secondo comma, invece, viene sanzionato – con pene meno severe – chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma.

La fattispecie è configurabile, con riferimento ad entrambe le condotte, “*fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473*”, presupponendo dunque una contraffazione e/o alterazione posta in essere da soggetti differenti.

2. Individuazione delle aree di rischio

Vengono individuate quali attività potenzialmente a rischio:

- attività di commercializzazione di beni prodotti in Italia o all'estero;
- attività di progettazione e disegno di parti, anche con la collaborazione di professionisti esterni;
- attività di analisi, sviluppo e progettazione di nuovi brevetti di impianto o di processo industriale di produzione, anche con la collaborazione di professionisti esterni.

3. Destinatari del precetto

Soggetti che svolgono, anche di fatto, attività e funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della società, ovvero persone sottoposte alla direzione o vigilanza di tali soggetti che si occupino degli acquisti di merce da commercializzare, abbiano facoltà di intervenire su nomi, marchi e segni distintivi dei prodotti immessi sul mercato ovvero sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato.

4. Principi generali di comportamento

Nei contratti con i fornitori (dai quali vengano acquistati beni da commercializzare) sono definite clausole contrattuali che prevedono la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi.

Nella produzione dei propri prodotti (prodotti da recupero), ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. si ispira ai principi di trasparenza e correttezza nell'etichettatura e qualità.

5. Procedure operative

Le attività svolte da ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., risultanti potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono regolamentate da prassi rispondenti ai criteri imposti dalla D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., idonee a garantire la verificabilità e la documentazione di ogni operazione.

6. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora si rendano necessarie attività di analisi, sviluppo e progettazione di nuovi brevetti di impianto o di processo industriale di produzione, deve esserne data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Analogamente l'O.d.V. deve essere tempestivamente reso edotto in ordine all'instaurazione di procedimenti, di natura amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dalla presente Parte Speciale.

7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispose per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di revisione, qualora incaricati).

PARTE SPECIALE “D”

Reati societari

(Art. 25 ter del D. Lgs. 231/01)

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

L'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per la società un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, tramite l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore sulla predetta situazione.

1.2 Individuazione delle attività a rischio

Risulta attività a rischio la gestione della contabilità e la tenuta delle scritture contabili, nonché tutte le comunicazioni provenienti da organi della società e da uffici preposti alla formazione dei dati contabili che abbiano una rilevanza esterna rispetto a chi redige la comunicazione, nonché l'omessa vigilanza su tali organi e uffici.

1.3 Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari gli amministratori e dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili.

1.4 Principi generali di comportamento

Nella redazione dei documenti contabili è fatto espresso divieto di:

- formare ed utilizzare dati non rispondenti al vero;
- omettere fatti e/o elementi di valenza negativa in ottica contabile.

Si impone altresì una valutazione prudenziale di elementi discrezionali;

1.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I destinatari del precetto devono segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazione potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati.

2.1 False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622, primo e terzo comma cod. civ.)

La norma sanziona l'attività di cui all'art. 2621 cod. civ. – esaminato al paragrafo 1.1.

della presente sezione – (intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per la società un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, tramite l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore sulla predetta situazione) ove determini come conseguenza un danno patrimoniale non solo alla società stessa, ma anche ai soci, o ai creditori sociali.

2.2 Individuazione delle attività a rischio

Risulta attività a rischio la gestione della contabilità e la tenuta delle scritture contabili, nonché tutte le comunicazioni provenienti da organi della società che abbiano una rilevanza esterna rispetto a chi redige la comunicazione.

2.3 Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari gli amministratori (e dirigenti, ove presenti) preposti alla redazione di documenti contabili.

2.4 Principi generali di comportamento

Nella redazione dei documenti contabili è fatto espresso divieto di:

- formare ed utilizzare dati non rispondenti al vero;
- omettere fatti e/o elementi di valenza negativa in ottica contabile.

Si impone altresì una valutazione prudenziale di elementi discrezionali.

2.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I destinatari del precetto devono segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati.

3.1 Impedito controllo (art. 2625, secondo comma cod. civ.)

La norma sanziona le condotte che, occultando documenti, omettendo informazioni o ricorrendo ad altri artifici idonei, impediscano od ostacolino lo svolgimento di attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Tali comportamenti integrano ipotesi rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001 nel solo caso consegua un danno ai soci.

3.2 Individuazione delle attività a rischio

Tutte le omissioni relative a documenti od informazioni che possano assumere una qualsivoglia rilevanza per i soggetti preposti alle attività di controllo o per i soci quando abbiano tali poteri.

Tali comportamenti assumono rilevanza anche se l'organo di controllo è scaduto e non è stato ancora costituito (o incaricato) quello nuovo.

3.3 Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari gli amministratori o chi di fatto svolge tali mansioni anche senza esservi espressamente designato.

3.4 Principi generali di comportamento

Nella messa a disposizione dei documenti necessari a verifiche contabili interne, è fatto divieto di:

- occultare documenti e contratti che possano incidere su aspetti contabili e/o patrimoniali;
- essere reticenti nel fornire informazioni su documenti e contratti quando fatti successivi ne abbiano alterato o reso equivoca la loro portata contabile o patrimoniale;
- porre in essere qualsiasi artificio (ad esempio, pareri professionali addomesticati, rinvio a dipendenti che per ragioni oggettive o per volontà propria non esplichino un livello sufficiente di collaborazione) volto ad impedire o comunque ad ostacolare il controllo contabile o patrimoniale.

3.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Gli organi di controllo o i soci, quando sono dotati di poteri di controllo, devono tempestivamente segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazione potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo organo, ove richiesti.

4.1 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Il reato è integrato nei casi di formazione o aumento fittizio, anche in parte, del capitale sociale, attraverso attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

4.2 Individuazione delle attività a rischio

Tutti i passaggi societari finalizzati alla costituzione o aumento del capitale sociale che possano valorizzare *asset* in misura diversa dal valore oggettivo; particolare attenzione dovrà essere dedicata ai conferimenti di beni in natura, di crediti o alla valutazione del patrimonio complessivo nel caso di trasformazione della società.

4.3 Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari gli amministratori o chi di fatto svolga tale funzione anche senza esservi espressamente designato, soci conferenti, sindaci e revisori dei conti, qualora incaricati.

4.4 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività di costituzione o aumento del capitale sociale o nella definizione del patrimonio in caso di trasformazione, i comportamenti dei soggetti destinatari del precetto devono essere finalizzati ad evitare:

- la sovrastima delle componenti attive;
- la sottostima delle componenti passive;
- l'attribuzione di azione o quote in misura superiore al capitale sociale;
- l'incrocio tra sottoscrizione di azioni o quote da un lato e la costituzione di società dall'altro;
- una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura (compresi quelli immateriali) e dei crediti.

4.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Gli amministratori ed i soggetti preposti al controllo e/o alla revisione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo organo, ove richiesti.

5.1 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Il reato è integrato dalla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o dalla loro liberazione dall'obbligo di eseguirne il versamento, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale con erogazioni ai soci (che avviene sostanzialmente per esuberanza del capitale sociale).

5.2 Individuazione delle attività a rischio

Tutte le deliberazioni finalizzate a rimborsare direttamente o indirettamente ai soci o ad alcuni di essi i conferimenti, anche parziali, o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli

ad esclusione dei casi in cui si riscontri un'esuberanza del capitale sociale.

5.3 Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari gli amministratori o chi di fatto svolge tale funzioni anche senza esservi espressamente designato, soci, sindaci e revisori dei conti.

5.4 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività di costituzione o aumento del capitale sociale o nella definizione del patrimonio in caso di trasformazione, i comportamenti dei soggetti destinatari del precetto devono essere finalizzati ad evitare:

- la lesione dell'effettiva copertura del capitale della società;
- la restituzione anche parziale di un conferimento o la liberazione dal relativo versamento, con deliberazioni dirette o simulatorie (ad esempio, tramite compensazione con un credito inesistente) o all'acquisto di azioni proprie od alla distribuzione di utili inesistenti.

5.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Gli amministratori ed i soggetti preposti al controllo e/o alla revisione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo organo, ove richiesti.

6.1 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Il reato è integrato dalla ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero dalla ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

6.2 Individuazione delle attività a rischio

Tutti i comportamenti finalizzati a far emergere utili non rispondenti alla realtà o ad utilizzare riserve legali non disponibili.

6.3 Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari gli amministratori o chi di fatto svolge tali funzioni anche senza esservi espressamente designato.

6.4 Principi generali di comportamento

Nella predisposizione di prospetti contabili prodromici alla formazione del bilancio o nella redazione del bilancio, i comportamenti dei soggetti destinatari del precetto

devono essere finalizzati ad evitare:

- alterare i valori economici attivi o quelli passivi per far figurare utili non reali;
- utilizzare gli utili previsti dalla legge come quota obbligatoria o attingere alle riserve quando esse sono tutelate da un vincolo normativo di destinazione.

6.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Gli amministratori ed i soggetti preposti al controllo e/o alla revisione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo organo, ove richiesti.

7.1 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

La norma sanziona l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni della società presso cui operano o della sua società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge, qualora tale condotta sia finalizzata a realizzare un vantaggio per la società e cagioni una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili a norma di legge.

Nella nozione di acquisto rientrano, oltre al contratto di compravendita, qualunque negozio idoneo a trasferire alla società la titolarità di azioni o quote dalla stessa emesse, ivi compresi i contratti di riporto, di commissione e di permuta di azioni.

Sono idonei ad integrare la fattispecie anche gli acquisti tramite società fiduciaria o per interposta persona.

7.2 Individuazione delle attività a rischio

Ogni operazione di acquisto – nell'accezione sopra indicata – o di sottoscrizione di azioni o quote proprie da parte della società (ad esempio, in casi di *buy back* volto ad evitare scalate mediante offerta pubblica di acquisto, di rafforzamento del gruppo di controllo, di investimento oppure, ancora, finalizzato al compimento di operazioni interne quali forme di cogestione dei lavoratori, di recesso indiretto da parte di un socio, di liquidazione della quota sociale in caso di mancato subentro al socio uscente).

7.3 Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari gli amministratori ed i soggetti ad essi equiparati, in forza dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti a tale funzione.

7.4 Principi generali di comportamento

Dovranno essere poste in essere le misure per evitare acquisti o le sottoscrizioni di

azioni o di quote proprie o di società controllante in violazione della legge. A tal fine, risulterà fondamentale la conoscenza ed il rigoroso rispetto degli obblighi e dei divieti imposti dalla legge, nonché la scrupolosa verifica, secondo criteri di trasparenza e prudenza, circa la sussistenza in capo alla società delle condizioni patrimoniali per il compimento delle operazioni in questione. Inoltre, le indispensabili deliberazioni di approvazione dell'assemblea dovranno essere precedute da un'opera di chiara, tempestiva ed esaustiva informazione da parte degli amministratori circa le ragioni, le modalità e le conseguenze delle operazioni sottoposte al collegio.

7.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'ordine del giorno delle adunanze degli amministratori e dell'assemblea inerenti all'approvazione delle operazioni sulle quote o azioni della società o di controllante, nonché le delibere conseguenti, devono essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di avvio della procedura di acquisto o di sottoscrizione di quote o azioni proprie o di controllante, gli amministratori devono fornire all'Organismo di Vigilanza copia della relazione predisposta per l'assemblea, nonché qualsivoglia documentazione utile.

I destinatari del precetto, nonché il Collegio Sindacale ed i singoli soci devono segnalare all'Organo di Vigilanza condotte e/o situazione potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo Organo, ove richiesti.

8.1 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

La norma sanziona le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione con un'altra società o scissione effettuate dagli amministratori, qualora, in violazione delle disposizioni di legge, tali operazioni cagionino un danno ai creditori e siano state messe in atto al fine di realizzare un vantaggio per la società.

8.2 Individuazione delle attività a rischio

Ogni operazione di riduzione del capitale societario e di fusione o scissione.

8.3 Destinatari del precetto

Amministratori e soggetti ad essi equiparati, in forza dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti a tale funzione.

8.4 Principi generali di comportamento

Dovranno essere poste in essere tutte le misure per evitare la violazione delle norme predisposte dalla legge ai fini della tutela dei creditori sociali, basandosi su valutazioni prudenziali circa l'eventuale effettivo esubero del capitale e garantendo le dovute comunicazioni.

Gli adempimenti preliminari alla deliberazione in ordine alle operazioni di fusione e scissione dovranno essere svolti con stretta osservanza delle disposizioni di legge in materia, entro i termini previsti, secondo criteri di massima trasparenza ed evitando l'omissione di qualsiasi dato rilevante

8.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'ordine del giorno delle adunanze degli amministratori e dell'assemblea inerenti all'approvazione delle operazioni sulle quote o azioni della società o di controllante, nonché le delibere conseguenti, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di informare l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio delle procedure di riduzione di capitale o di fusione o di scissione, gli amministratori dovranno tempestivamente fornire all'Organismo di Vigilanza copia delle relazioni predisposte per l'assemblea in caso di riduzione di capitale, del progetto di fusione o scissione, corredato dalla relativa relazione illustrativa, nonché dare tempestivamente comunicazione circa l'adempimento di ogni successivo incombenza previsto dalla legge.

I destinatari del precetto, nonché il Collegio Sindacale e i singoli soci devono segnalare all'Organo di Vigilanza condotte e/o situazione potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo organo, ove richiesti.

9.1 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

La norma sanziona la ripartizione tra i soci ad opera dei liquidatori dei beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie al soddisfacimento di questi ultimi, qualora consegua un danno ai creditori sociali.

9.2 Individuazione delle attività a rischio

Ogni operazione ed ogni iniziativa inerente alla ripartizione dei beni sociali, per tali intendendo tutti gli elementi valutabili facenti parte del patrimonio della Società, disposta dal liquidatore o, comunque, adottata da suoi collaboratori nella fase di

liquidazione della Società.

9.3 Destinatari del precetto

Sono destinatari del precetto i liquidatori o i soci ove provvedano alla liquidazione dell'attivo senza nominare un liquidatore.

9.4 Principi generali di comportamento

Nella redazione dei documenti contabili è fatto espresso divieto di:

- formare ed utilizzare dati non rispondenti al vero;
- omettere fatti e/o elementi di valenza negativa in ottica contabile.

Si impone altresì una valutazione prudenziale di elementi discrezionali.

9.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I liquidatori devono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo organo, ove richiesti.

10.1 Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

L'attività sanzionata si realizza nel determinare, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea e la realizzazione di ingiusto profitto a vantaggio del soggetto che pone in essere tali azioni o di terzi.

10.2 Individuazione delle attività a rischio

Tutte le procedure finalizzate alla convocazione dell'Assemblea, alla regolarità di essa, alla corretta espressione della volontà assembleare.

10.3 Destinatari del precetto

Si tratta di un reato amministrativo a soggettività generale, c.d. reati «comuni», in quanto privo di predeterminazione dell'autore dell'illecito. Come recita la norma, tale reato può essere commesso da "chiunque" partecipi o concorra nella determinazione della maggioranza assembleare.

Sono, pertanto, individuati quali destinatari del precetto i soci, gli azionisti, il consiglio di sorveglianza, gli amministratori, i dirigenti, il collegio sindacale.

10.4 Principi di generali di comportamento

La norma del Codice Civile intende garantire il regolare e corretto funzionamento dell'organo assembleare e in particolare il corretto rispetto del principio maggioritario.

Poiché la condotta tipica del delitto consiste nel compimento di atti “simulati o fraudolenti” tali da alterare il risultato della deliberazione determinando l’ingiusto profitto a vantaggio di terzi e di incidere sulla formazione della maggioranza assembleare, occorrerà evitare la registrazione inventaria della documentazione relativa all’assemblea dei soci.

10.5 Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

I destinatari del precetto devono segnalare all’Organo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo organo, ove richiesti.

11. 1 Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

La condotta incriminata consiste nella diffusione di notizie false, ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, o ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

11.2 Individuazione delle attività a rischio

Tutte le comunicazioni provenienti da organi della società e da uffici preposti alla formazione dei dati contabili che abbiano una rilevanza esterna rispetto a chi redige la comunicazione, nonché l’omessa vigilanza su tali organi e uffici.

11.3 Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari gli amministratori, liquidatori (nell’eventualità che venga nominato) e, qualora presenti, dirigenti comunque preposti alla redazione di comunicazioni aventi rilevanza esterna all’azienda.

11.4 Principi di generali di comportamento

Nella redazione dei documenti contabili è fatto espresso divieto di:

- formare ed utilizzare dati non rispondenti al vero;
- omettere fatti e/o elementi di valenza negativa in ottica contabile.

Si impone altresì una valutazione prudenziale di elementi discrezionali.

11.5 Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

I destinatari del precetto devono segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo organo, ove richiesti.

12.1 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi primo e secondo cod. civ.)

La condotta incriminata consiste nell'esposizione da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti ed altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, previste in base alla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, (ancorché oggetto di valutazioni), sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero nell'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, sempre nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste in base alla legge, di fatti che avrebbero dovuto esser comunicati, concernenti la situazione medesima o riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

12.2 Individuazione delle attività a rischio

Rileva, quale attività a rischio, la redazione di comunicazioni dirette alle autorità di pubblica vigilanza.

12.3 Destinatari del precetto

Sono destinatari del precetto gli amministratori e, qualora presenti, i Sindaci, Liquidatori e Dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili aventi rilevanza esterna all'azienda ed altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti

12.4 Principi generali di comportamento

Nella redazione dei documenti contabili è fatto espresso divieto di:

- formare ed utilizzare dati non rispondenti al vero;
- omettere fatti e/o elementi di valenza negativa in ottica contabile.

Si impone altresì una valutazione prudenziale di elementi discrezionali.

12.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I destinatari del precetto devono segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare

con il medesimo organo, ove richiesti.

13.1 Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

La norma sanziona due ipotesi:

- offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

13.2 Individuazione delle attività a rischio

Rilevano, quale attività a rischio, la gestione di accordi commerciali e la gestione di rapporti con parti terze (ad esempio, per la definizione di situazioni a rischio contenzioso).

13.3 Destinatari del precetto

Sono destinatari del precetto gli amministratori e sottoposti a cui è affidata la gestione dei rapporti con *partners* commerciali e soggetti terzi nell'ambito della definizione di accordi commerciali o risoluzione di situazioni a rischio contenzioso.

13.4 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi ispiratori dell'attività di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., è fatto divieto di offrire o promettere denaro o qualsiasi altra utilità.

13.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I destinatari del precetto devono segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo organo, ove richiesti.

14. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di

revisione, qualora incaricati).

PARTE SPECIALE “E”

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 25 septies del D. Lgs. 231/01)

1. Breve descrizione dei reati

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si definiscono gravi quando dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, nonché se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma prima c.p.).

Le lesioni si definiscono gravissime se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'articolo inservibile; la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; una permanente e grave difficoltà dell'eloquio; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma secondo c.p.).

Rileva precisare che i reati in esame non richiedono il dolo (inteso come coscienza e volontà di cagionare l'evento). Si tratta di reati colposi, nei quali l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

2. Individuazione delle attività a rischio

Sono ritenute aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati in questione la totalità delle componenti aziendali nell'ambito dell'espletamento e

gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

A differenza dei reati considerati nelle altre parti speciali, con riguardo ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non è infatti possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, posto che tale tipologia di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

4. Destinatari del precetto

I Destinatari del precetto sono gli amministratori, dirigenti (ove presenti), preposti (come da organigramma aggiornato) e dipendenti tutti di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., nonché i collaboratori esterni ed altri soggetti che operino negli spazi della Società in virtù di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale.

5. Principi generali di comportamento

I destinatari della presente parte speciale devono:

- attenersi ai principi generali di comportamento così come formulati nel Codice Etico in materia di tutela della salute e sicurezza;
- osservare rigorosamente le disposizioni di legge, le misure di prevenzione e protezione adottate, le disposizioni aziendali assunte in materia, nonché quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi;
- garantire il rispetto di quanto disposto nel presente Modello.

Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/08 sono state adottate procedure ed istruzioni, al fine di assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge per le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;

- attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

6. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Dovranno venire segnalati all'Organismo di Vigilanza da parte del personale aziendale interessato:

- gli esiti degli audit interni, anche informali, in occasione di sopralluogo da parte del consulente, in modo da consentire all'Organismo di Vigilanza di essere costantemente informato sul rispetto delle procedure e/o istruzioni operative adottate dalla Società;
- le comunicazioni di criticità o situazioni di rischio segnalate da qualsiasi dipendente o soggetto terzo che operi all'interno delle aree di ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.;
- gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte di enti competenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- il verificarsi di infortuni sul lavoro e/o l'insorgenza di malattie professionali;
- l'instaurazione di eventuali procedimenti penali per violazione delle norme contravvenzionali in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di revisione, qualora incaricati).

PARTE SPECIALE “F”

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01)

1. Breve descrizione dei reati

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura ogniqualvolta un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie in esame si realizza nel caso in cui si trasferiscano o si sostituiscano denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compiano in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Costituisce reato l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti.

Le fattispecie sopra illustrate presuppongono che “il denaro, i beni o le altre utilità”, oggetto di reato, provengano da un delitto commesso antecedentemente, il cosiddetto “reato presupposto”.

Il reato presupposto può dunque essere un qualsiasi delitto, idoneo a procurare illecitamente al suo esecutore “denaro, beni o altre utilità”.

Gli esempi più evidenti sono i delitti contro il patrimonio, quali il furto, la truffa, la rapina, l'estorsione, l'appropriazione indebita, l'usura.

A ben vedere, altri delitti possono costituire il c.d. reato presupposto: si considerino i reati tributari (ad esempio, le false o le omesse dichiarazioni dei redditi possono procurare utili illeciti al loro autore, che potranno essere successivamente impiegati per la commissione di uno dei reati previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01).

Allo stesso modo, molti reati societari (ad esempio, il falso in bilancio) possono costituire il presupposto per la realizzazione di una delle fattispecie illustrate.

In ottica preventiva, il legislatore italiano ha introdotto norme tese ad ostacolare le

pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui la società commetta un reato tributario: appare evidente come sussista un elevato rischio che l'ente possa incorrere anche nella responsabilità amministrativa per il nuovo delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli o fraudolente ovvero dall'utilizzo di fatture false) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

2. Individuazione delle attività a rischio

Si individuano quali attività a rischio i processi che si occupano di gestione della parte economica e contabile dell'azienda.

In particolare, le aree ritenute più specificamente a rischio, anche in relazione alle attività svolte, risultano essere le seguenti:

- gestione degli acquisti in generale, compresi macchinari e ricambi;
- gestione della contabilità generale;
- gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari e flussi finanziari;
- gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della documentazione contabile (ad esempio, dichiarazione dei redditi e bilancio).

3. Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari tutti i soggetti che rivestano la qualifica di legale rappresentante, gli amministratori ed i dipendenti che operino nelle aree delle attività

individuate come a rischio.

4. Principi generali di comportamento

I destinatari, nel rispetto della normativa vigente, delle regole fissate dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, devono:

- ispirarsi al criterio di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partners finanziari, vigilando attentamente sull'affidabilità dei soggetti terzi con i quali ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. intrattenga rapporti di natura finanziaria;
- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e societarie e dei rispettivi processi decisionali, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi;
- attenersi al criterio di verità nella redazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi.

5. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività sensibili devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale: è attribuito all'O.d.V. il potere di richiedere tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispose per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di revisione, qualora incaricati).

PARTE SPECIALE “G”

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies del D. Lgs. 231/01)

1. Breve descrizione dei reati

L'art. 377 *bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto può avvalersi della facoltà di non rispondere

2. Individuazione delle attività a rischio

Viene individuata quale attività maggiormente esposta a rischio la gestione dei rapporti con soggetti indagati o imputati in un procedimento penale.

3. Destinatari del precetto

Destinatari del precetto sono, dunque, gli amministratori, i dirigenti (ove presenti), i dipendenti, nonché i collaboratori esterni che, in virtù di vincoli contrattuali, collaborino con la società.

4. Principi generali di comportamento

La ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. condanna qualsiasi condotta che possa integrare il reato in esame. È fatto espresso divieto di:

- promettere od offrire erogazioni in danaro o altra utilità a favore di persone coinvolte in procedimenti penali, al fine di indurle ad omettere fatti che possano comportare sanzioni a carico della Società;
- porre in essere minacce o violenza (fisica o morale) al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

5. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Dovrà venire segnalata all'Organismo di Vigilanza da parte del personale aziendale interessato l'instaurazione di procedimento penale per fatti che possano comportare una responsabilità della società.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale: è attribuito all'O.d.V. il potere di richiedere tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di revisione, qualora incaricati).

PARTE SPECIALE “H”

Reati ambientali

(Art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01)

1. Breve descrizione dei reati

I reati ambientali che possono comportare la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25 undecies D.lgs. n. 231/2001 attengono a:

- a) *gestione delle acque reflue* di cui al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06);
- b) *gestione dei rifiuti* di cui al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06);
- c) *emissioni in atmosfera* di cui al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06);
- d) *tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette* di cui al Codice Penale;
- e) *inquinamento* provocato dalle navi di cui al D. Lgs. 202/07;
- f) *impiego di sostanze nocive* per l'ozono di cui alla Legge 549/93;
- g) *commercio internazionale* delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Legge 150/92.

a) Gestione delle acque reflue

L'**art. 137, comma terzo TUA** sanziona la violazione, da parte del titolare di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A, All. 5, Parte III, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o di quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 co. 1 e 108 co. 4 del TUA.

L'**art. 137, comma quinto, primo periodo TUA** sanziona la condotta di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'All. 5 alla parte III del TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'All. 5 parte III, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall'autorità d'ambito.

L'**art. 137, comma tredicesimo TUA** sanziona la violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

L'**art. 137, comma secondo TUA** sanziona l'apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti

scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione medesima, quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 alla parte terza del TUA.

L'art. 137, comma quinto, secondo periodo TUA sanziona il superamento, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, All. V, Parte III del TUA – nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali – dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'All. 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato V;

L'art. 137, comma undicesimo TUA sanziona la violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all'art. 100 co. 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti (...)

b) Gestione dei rifiuti

L'art. 256, comma primo, lett. a) TUA sanziona lo svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, dell'iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D.lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione.

L'art. 256, comma sesto, primo periodo TUA sanziona il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 TUA.

L'art. 256, comma primo, lett. b) TUA sanziona lo svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D.lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione.

L'art. 256, comma terzo, primo periodo TUA sanziona la realizzazione o la gestione di discarica non autorizzata.

L'art. 256, comma quinto TUA sanziona attività non consentite di miscelazione di rifiuti – in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi – in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo; fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 178 comma 2, secondo cui la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”.

L'art. 256, comma terzo, secondo periodo TUA sanziona la realizzazione o la gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi.

L'art. 256, comma quarto TUA sanziona l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti.

L'art. 257 TUA sanziona la condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA.

L'art. 257, comma secondo TUA sanziona - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente punto quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'art. 258, comma quarto TUA sanziona chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

L'art. 259 TUA punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti consistenti traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co. 35, regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero.

L'art. 260 TUA sanziona l'attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

L'art. 260 bis, comma sesto TUA sanziona la predisposizione di un certificato di

analisi di rifiuti non veritiero e l'inserimento dello stesso nei dati da fornire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

L'**art. 260 bis, comma settimo, secondo periodo TUA** sanziona la condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico.

L'**art. 260 bis, comma settimo, terzo periodo TUA** sanziona la condotta del trasportatore che utilizza durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

L'**art. 260 bis, comma ottavo TUA** sanziona il trasporto di rifiuti da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

c) *Emissione in atmosfera*

L'**art. 279, comma quinto TUA** sanziona la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli All. I, II, III o V alla Parte V del D.lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 D.lgs. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

d) *Reati in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale.*

L'**art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale)** punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

L'**art. 452 quater c.p. (disastro ambientale)** punisce le condotte abusive che

determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

È previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

L'art. 452 *quinquies* c.p. (delitti colposi contro l'ambiente) prevede che, nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

L'art. 727 *bis* c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La norma sanziona altresì chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La norma riprende la condotta di "*possesso*" di esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, così come prevista dalla Direttiva 2008/99/CE, ma ne connota meglio il significato in quanto la detenzione implica un rapporto qualificato con la specie, a differenza del semplice possesso.

La nozione di "*prelievo*" di cui alla Direttiva 2008/99/CE è riferibile indifferentemente alle specie sia animali sia vegetali selvatiche protette.

Per la nozione di "*uccisione*" il richiamo è nuovamente all'art. 544 *bis* c.p. che punisce qualsivoglia comportamento che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. L'evento pertanto può essere realizzato anche con una condotta omissiva.

Le specie protette sono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

L'art. 733 *bis* c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat

all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

Per “*distruzione*” si intende la condotta che cagiona la completa soppressione dell'habitat all'interno del sito protetto.

Per “*deterioramento*” deve intendersi la condotta che determina l'inservibilità di un dato bene, anche solo temporanea, per l'uso cui la stessa è destinata. Non è rilevante, ai fini della configurabilità del reato, la reversibilità della funzionalità del bene.

Per valutare lo “*stato di conservazione di una specie*” rileva l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, può alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle popolazioni presenti nel territorio interessato.

f) *Impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge 549/93*

L'**art. 3, comma sesto L. 549/93** punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono.

2. Individuazione delle attività a rischio

Vengono individuate quali aree ed attività a rischio quelle che sono soggette al rispetto della normativa ambientale.

Stante l'oggetto sociale della ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l., appare evidente come siano da ritenersi esposte a rischio la totalità delle attività svolte:

- attività di gestione rifiuti complessivamente intesa;
- attività di vendita di prodotti da recupero, con riguardo alla correttezza delle indicazioni in ordine a natura e composizione degli stessi.

3. Destinatari del precetto

Destinatari del precetto sono, dunque, gli amministratori, i dirigenti (ove presenti), i soggetti eventualmente individuati quali responsabili in materia ambientale, i dipendenti, nonché i collaboratori esterni che, in virtù di vincoli contrattuali, collaborano con la società in attività comportanti profili di gestione ambientale.

4. Principi generali di comportamento

La ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l. è una realtà aziendale molto attenta al rispetto di tutta la normativa in vigore e, in particolare, alle norme a tutela dell'ambiente.

A tutti i destinatari è fatto espresso divieto di:

- violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento alla disciplina in tema di gestione dei rifiuti;
- violare le prescrizioni dettate da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalle disposizioni di legge nazionali e internazionali vigenti in materia ambientale, dalle prescrizioni dell'autorità di vigilanza;
- violare le prescrizioni imposte dalla normativa in relazione al sistema SISTRI;
- porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;
- omettere di verificare i requisiti di idoneità e professionalità dei soggetti cui sono affidati incarichi inerenti la materia ambientale;
- omettere di vigilare sull'operato dei collaboratori esterni;
- omettere di redigere e di custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, al fine di consentire il controllo sui comportamenti e sulle attività svolte.

5. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari devono immediatamente segnalare all'Organismo di Vigilanza situazioni potenzialmente in grado di ledere i beni tutelati dalle norme di cui alla presente parte speciale, affinché sia garantito un tempestivo intervento qualora emergano situazioni rilevanti o comunque di pericolo per la tutela ambientale.

In particolare, devono sempre essere tempestivamente comunicati all'O.d.V. da parte dei soggetti aziendali coinvolti:

- gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte di organismi di vigilanza competenti in materia di ambiente;
- il verificarsi di incidenti, emergenze o sospetti inquinamenti ambientali;
- l'instaurazione di eventuali procedimenti penali per violazione delle norme in tema di ambiente.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V.

predispone per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di revisione, qualora incaricati).

PARTE SPECIALE “I”

Impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01)

1. Breve descrizione dei reati

L'articolo 22, comma 12 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Ai sensi del successivo comma 12 *bis*, richiamato dall'art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/01, le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Il soggetto attivo del reato è invece da individuarsi nel datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un cittadino di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno.

Integra la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del D. Lgs. 231/01, la sola ipotesi aggravata prevista dal comma 12 *bis* della art. 22 D. Lgs. 286/1998.

2. Individuazione delle attività a rischio

Vengono individuate attività a rischio quelle relative alla selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riferimento ai profili inerenti al pagamento dei salari e dei contributi previdenziali, nonché alla stipulazione ed esecuzione di contratti d'appalto, d'opera o somministrazione, con particolare riferimento all'impiego, da parte

delle società appaltatrici, di lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

3. Destinatari del precetto

Destinatari del precetto sono l'amministratore individuato quale datore di lavoro (Presidente del C.d.A.) e, per la posizione di garanzia rivestita, il consiglio di amministrazione.

4. Principi generali di comportamento

È fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Il datore di lavoro assolve tempestivamente a tutti gli adempimenti con gli enti pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario; verifica la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge; effettua attività di verifica e monitoraggio dei permessi di soggiorno dei dipendenti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo.

5. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sul regolare svolgimento delle attività sulle quali esercitano il controllo, comunicando all'O.d.V., informazioni in ordine all'assunzione di personale extracomunitario.

Dovranno essere tempestivamente comunicati all'O.d.V. gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi deputati alla vigilanza e al controllo in ordine ai dipendenti extracomunitari.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto

dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di revisione, qualora incaricati).

PARTE SPECIALE “L”

Reati tributari

(Art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01)

1. Breve descrizione dei reati

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per fatture inesistenti.

L'art. 2, comma 1 D. Lgs. 74/2000 (decreto recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il reato si considera integrato quando le fatture o i documenti suddetti sono registrati nelle scritture obbligatorie o sono detenuti a fine di prova dei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La sanzione è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a centomila euro.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

L'art. 3 D. Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche

mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad euro un milione cinquecentomila ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad euro tramila. Il reato si considera integrato quando le fatture o i documenti suddetti sono registrati nelle scritture obbligatorie o sono detenuti a fine di prova dei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'art. 3 D. Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila, la pena è ridotta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili.

L'art. 10 D. Lgs. 74/2000 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

L'art. 11 D. Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello

effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

2. Individuazione delle attività a rischio

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare quali attività a rischio i processi che si occupano di gestione della parte economica e contabile dell'azienda.

In particolare, le aree ritenute più specificamente a rischio, anche in relazione alle attività svolte, risultano essere le seguenti:

- gestione degli acquisti in generale, compresi macchinari e ricambi, servizi e beni;
- gestione della contabilità generale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della documentazione contabile.

3. Destinatari del precetto

Sono individuati quali destinatari tutti i soggetti che rivestano la qualifica di legale rappresentante, gli amministratori ed i dipendenti che operino nelle aree delle attività individuate come a rischio.

4. Principi generali di comportamento

I destinatari, nel rispetto della normativa vigente, nonché delle regole fissate dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, devono:

- ispirarsi al criterio di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale;
- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e societarie e dei rispettivi processi decisionali, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi;
- conservare adeguata traccia documentale di acquisti o vendite, servizi resi o richiesti;
- garantire la conformità dei pagamenti effettuati o ricevuti ai beni o ai servizi effettivamente venduti o resi o ricevuti, nonché alle pattuizioni contenute nei relativi contratti;
- attenersi al criterio di verità nella redazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi;
- rispettare gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia fiscale, di imposte dirette ed indirette, affidandosi anche a consulenti esterni per la verifica di qualsivoglia implicazione fiscale derivante da operazioni ordinarie o straordinarie.

5. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività sensibili devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano gli obblighi previsti dal Paragrafo 8 della Parte Generale: è attribuito all'O.d.V. il potere di richiedere tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare l'emissione di fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti, o ipotesi di sovrapproduzione.

Le comunicazioni (o l'assenza delle stesse) ricevute in ottemperanza a quanto imposto dalla presente parte speciale saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il consiglio di amministrazione (e il collegio sindacale e/o la società di revisione, qualora incaricati).

**PROCEDURE
ED
ALLEGATI**